

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 991)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1969
(V. Stampato n. 1715)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

col Ministro delle Finanze

(REALE)

col Ministro della Difesa

(GUI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 dicembre 1969*

**Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia
e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune
di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvata la Convenzione tra l'Italia e la Francia per l'approvvigionamento idrico del comune di Mentone, conclusa a Parigi il 28 settembre 1967.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

**CONVENZIONE ITALO-FRANCESE
PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DEL COMUNE DI MENTONE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese,
nell'intento di favorire, mediante un'azione comune, il miglioramento dell'approvvigionamento idrico del Comune di Mentone,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1.

Il Governo italiano autorizza, alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, la cessione di acqua del Roja alla Francia, per l'alimentazione del Comune di Mentone, in ragione della portata massima di 400 litri/sec. e ne garantisce il libero passaggio in Francia.

Nei periodi in cui la portata utilizzabile del Roja sarà inferiore a 5.600 litri/sec., il volume dell'acqua ceduta ai sensi del precedente comma sarà ridotto, per la durata di detti periodi, proporzionalmente al *deficit* della portata utilizzabile.

Resta tuttavia inteso che tale riduzione non sarà operante che a decorrere dal momento in cui il prelevamento integrale dei 400 litri previsti per Mentone richiedesse una riduzione del volume di acqua effettivamente derivata ed utilizzata dall'Italia.

ARTICOLO 2.

Il Governo italiano accorderà al Comune di Mentone, ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, un'apposita concessione, regolata dalla legislazione e dalla regolamentazione italiane in vigore in materia.

La durata della concessione sarà di settant'anni.

Alla sua scadenza, essa potrà essere rinnovata in conformità alla legislazione italiana in vigore a quell'epoca. Nel deliberare sulla domanda di rinnovo, dovrà essere assicurato al Comune di Mentone il trattamento riservato ai Comuni italiani concessionari di acque pubbliche.

Ai fini della concessione, il Comune di Mentone eleggerà domicilio in Italia. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, esso depositerà, presso la Cassa Depositi e Prestiti della Repubblica Italiana, una cauzione di 10 milioni di lire.

ARTICOLO 3.

Il prelevamento di cui è cenno al precedente articolo 1 sarà effettuato mediante pompaggio dal subalveo del fiume Roja a quota 30 circa al di sopra del livello del mare, a monte della confluenza del torrente Bevera ed a valle dell'ultima centrale idroelettrica del fiume Roja.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 4.

Il progetto esecutivo delle opere da porre a base della concessione dovrà essere predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

a) le opere di prelevamento ed il fabbricato nel quale sarà installato il materiale di pompaggio, dovranno consentire l'approvvigionamento idrico del Comune di Ventimiglia nella misura di 400 litri/sec., utilizzabili da detto Comune in forza di una separata concessione;

b) l'acqua destinata a Mentone, cioè 400 litri/sec., nonché quella destinata all'alimentazione della parte superiore del Comune di Ventimiglia, cioè 100 litri/sec. prelevati dal volume complessivo di 400 litri/sec. assegnati a detto Comune, sarà elevata e immessa in un serbatoio di carico situato nella regione di Gavi-Magliocca, ad una quota tra 300 e 350 metri al disopra del livello del mare. L'acqua sarà poi convogliata verso Mentone a mezzo di una condotta che passerà nelle vicinanze delle seguenti località: Carletti, Sealza, Roberti, Sgurra, Mortola Superiore, Ciotti.

Il Comune di Ventimiglia preleverà da questa condotta, nei punti da esso prescelti, i 100 litri/sec. sopra menzionati. Esso assumerà a proprio carico una parte delle spese di costruzione della condotta, che sarà proporzionata al quantitativo d'acqua derivato ed alla lunghezza della condotta utilizzata.

ARTICOLO 5.

Il progetto di cui al precedente articolo, nonché qualsiasi modifica che venisse apportata al progetto stesso saranno predisposti dal Comune di Mentone d'accordo con il Comune di Ventimiglia.

ARTICOLO 6.

La costruzione delle opere e l'acquisizione dei terreni e dei diritti di passaggio per la costruzione e l'esercizio delle opere stesse avverranno a cura ed a spese del Comune di Mentone, con riserva delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 b).

Le opere di cui sopra verranno considerate di pubblica utilità e la loro costruzione verrà dichiarata urgente e indifferibile ai sensi della legislazione italiana in materia di acque pubbliche.

ARTICOLO 7.

L'esecuzione delle opere e la fornitura dei relativi impianti e dei materiali necessari formeranno oggetto di licitazione privata. Le ditte italiane e francesi ammesse a parteciparvi saranno incluse in apposito elenco, predisposto di comune accordo dai due Comuni interessati ed approvato dall'Ufficio del Genio Civile competente territorialmente.

I lavori di costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere suddette saranno soggetti al controllo delle Autorità amministrative italiane; gli agenti incaricati di tale controllo potranno ispezionare liberamente gli impianti.

ARTICOLO 8.

L'esercizio degli impianti di prelevamento e di adduzione dell'acqua dovrà essere attuato sulla base di appositi accordi tra i Comuni di Mentone e di Ventimiglia, soggetti all'approvazione delle Autorità italiane competenti.

ARTICOLO 9.

Per l'esecuzione dei lavori, nonché per la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli impianti costruiti dal Comune di Mentone, il Governo italiano si impegna:

a) a non riscuotere alcun dazio di importazione su tutti i materiali da costruzione, le materie prime ed il materiale tecnico originari e provenienti dalla Francia, per essere utilizzati durante i lavori o incorporati nelle opere;

b) a consentire l'importazione temporanea in Italia, in sospensione dei diritti doganali applicabili all'importazione, del materiale necessario all'esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e riparazione delle opere;

c) a permettere l'introduzione di materiali da costruzione, materie prime e materiali di impianto senza alcun divieto o restrizione economica di importazione.

Le Amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno le misure atte a semplificare le formalità di controllo e di garanzia relative alla temporanea importazione ed esportazione dei detti materiali.

ARTICOLO 10.

Le opere di cui alla concessione prevista dall'articolo 2 della presente Convenzione saranno assimilate sul piano fiscale, soltanto per quanto concerne la loro gestione, alle opere della stessa natura gestite dal Comune di Ventimiglia.

ARTICOLO 11.

Il Comune di Mentone sarà responsabile per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti previsti dalla presente Convenzione e sarà tenuto a risarcire i danni eventualmente causati a terzi.

A tal fine, esso stipulerà un'assicurazione con una compagnia italiana di gradimento del Governo italiano, alla quale dovrà dare mandato di rappresentarlo e di liquidare i danni.

ARTICOLO 12.

La costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere saranno effettuati in conformità alle norme legislative ed ai regolamenti in vigore in Italia.

ARTICOLO 13.

Le divergenze concernenti l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione, che non avranno trovato una soluzione per via diplomatica, saranno sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una o dell'altra Parte.

Le Parti designeranno a questo scopo, di comune accordo, un arbitro, entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla domanda di una di esse. Se la designazione non potesse aver luogo nel periodo sopra indicato, l'arbitro verrà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta di una o dell'altra delle due Parti.

L'arbitro non potrà avere la nazionalità di alcuna delle due Parti.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 14.

Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle procedure previste dalla propria legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Essa avrà effetto dalla data dell'ultima di tali notifiche.

Fatto a Parigi il 28 settembre 1967 in due esemplari, in italiano e in francese, i cui testi fanno egualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

F.to: GIOVANNI FORNARI

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

F.to: HERVÈ ALPHAND